

LETTERA DI ANNUNCIO

NOME E COGNOME AZIONISTA
INDIRIZZO

Raccomandata

Spettabile XXX SA
Alla c.a. CdA / IF

(Luogo e data): _____

Annuncio ai sensi degli articoli 697i e 697j Codice delle obbligazioni svizzero

Egregi Signori,

Con la presente vi informo che io sottoscritto:

Nome e cognome/Indirizzo/Nato il/Nazionalità/Documento

sono proprietario del certificato azionario n. [] rappresentante n. [] azioni al portatore/nominative acquistato il [], copia del/i certificato/i azionario/i è allegata alla presente.

Le azioni della vostra società da me detenute ammontano al []% del capitale sociale/voti.

Con la presente confermo inoltre **(se 25% o + del Capitale Sociale, da solo o d'intesa con terzi)**:

- di essere l'avente economicamente diritto del/i certificato/i azionario/i sopra indicato/i oppure
- che l'avente economicamente diritto del/i certificato/i azionario/i sopra indicato/i è: nome e cognome/indirizzo effettivo/nato il/cittadinanza/

Mi impegno con la presente a notificarvi tempestivamente ogni modifica dei dati sopra riportati.

Vi invito a voler inserire i dati summenzionati nell'elenco dei titolari/aventi economicamente diritto delle azioni della vostra società.

Cordiali saluti.

ALLEGATI LETTERA DI ANNUNCIO

NOME E COGNOME AZIONISTA
INDIRIZZO

Art. 697<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/index.html> - fn-#a697i-1 del
Codice delle Obbligazioni svizzero

K. Obbligo di annunciare dell'azionista

I. Annuncio dell'acquisto di azioni al portatore

¹ Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il proprio indirizzo.

² L'azionista deve provare di essere in possesso dell'azione al portatore e identificarsi come segue:

a. se è una persona fisica: mediante un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l'originale o la copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre;

b. se è una persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;

c. se è una persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

³ L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del proprio nome e cognome o della ditta, nonché del proprio indirizzo.

⁴ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

Art. 697j del Codice delle Obbligazioni svizzero

II. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

³ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

NOME E COGNOME AZIONISTA
INDIRIZZO

Copia certificato/i azionario/i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

news.admin.ch

Entrata in vigore della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Berna, 29.04.2015 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore in due tappe la legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012.

Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 2 aprile 2015. La legge viene posta in vigore a tappe. Da un lato, l'imminente esame dei Paesi effettuato in autunno dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali richiede una rapida messa in vigore delle disposizioni sulla trasparenza in materia di persone giuridiche e azioni al portatore, ragione per cui queste ultime saranno poste in vigore con effetto al 1° luglio 2015. D'altro lato, i rimanenti adeguamenti di legge necessitano dell'elaborazione di disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza oppure di determinati lavori di attuazione presso gli interessati destinatari delle norme. Con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 si vuole in particolare concedere agli intermediari finanziari e alle organizzazioni di autodisciplina secondo la legge sul riciclaggio di denaro il tempo occorrente per poter operare tempestivamente i preparativi necessari all'attuazione della normativa.

Gli adeguamenti delle seguenti leggi dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2015:

- Codice delle obbligazioni;
- legge sugli investimenti collettivi; e
- legge sui titoli contabili.

Il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore:

- le modifiche del Codice civile concernenti le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia;
- le disposizioni sul reato preliminare in materia fiscale (adeguamento del Codice penale e della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- le modifiche della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento riguardanti il modo di pagamento;
- gli adeguamenti della legge sul riciclaggio di denaro.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Daniel Saameli, portavoce DFF
tel. +41 58 464 14 07, daniel.saameli@gs-efd.admin.ch

Pubblicato da

Il Consiglio federale

Internet: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Dipartimento federale delle finanze

Internet: <https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html>

Cancelleria federale

<http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it>



Comunicazione UFRC 1/15
24 giugno 2015

Attuazione nel diritto societario della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

I.	Modifica di legge del 12 dicembre 2014.....	1
II.	Scopo della comunicazione	1
III.	Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia	2
IV.	Regole sul domicilio e il diritto di firma	2
V.	Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto	3
a)	In generale	3
b)	Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate	3
c)	Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative	4
VI.	Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA	5
VII.	Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa	6
VIII.	Elenco di tutti i soci	6
IX.	Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative	7
X.	Adeguamento di statuti e regolamenti.....	7

I. Modifica di legge del 12 dicembre 2014

1 Con la modifica di legge del 12 dicembre 2014¹ il Parlamento ha tra l'altro adeguato il Codice civile² e il Codice delle obbligazioni³. La nuova legge vuole migliorare in particolare la trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche e le azioni al portatore. Queste modifiche fanno parte dell'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 che costituiscono lo standard internazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rispettano anche le direttive del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali⁴.

2 La modifica di legge introduce nuovi obblighi per l'organo superiore delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche nonché per il consiglio d'amministrazione delle società anonime (SA) non quotate in borsa, per i gerenti di società a garanzia limitata (Sagl) e per l'amministrazione delle società cooperative. A ciò si aggiungono nuovi obblighi di annunciare per gli azionisti delle SA non quotate in borsa e per i detentori di quote sociali di una Sagl.

II. Scopo della comunicazione

3 La comunicazione intende informare gli uffici del registro di commercio in merito alla modifica di legge del 12 dicembre 2014, che concerne innanzitutto le imprese e le persone che vi detengono delle partecipazioni. Ciò malgrado gli uffici del registro di commercio saranno toccati da alcuni aspetti della modifica di legge.

¹ FF 2014 8377 segg.

² Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).

³ Legge federale del 30 marzo 2011 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220).

⁴ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563 segg. (Curia Vista n. 13.106).

- 4 Vi è infatti il rischio che alcuni dei nuovi obblighi non siano compresi per tempo perché riguardano fondazioni e imprese che spesso non dispongono di un proprio servizio giuridico né fanno capo regolarmente a consulenze giuridiche esterne. La presente comunicazione può pertanto essere utile anche alle associazioni di categoria.

III. Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia

- 5 Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni di diritto privato devono essere iscritte nel registro di commercio per conseguire la personalità giuridica.
- 6 Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche *esistenti* continuano a essere riconosciute come persone giuridiche. Devono però iscriversi nel registro di commercio entro cinque anni⁵.

Organo competente	Organo superiore della fondazione («consiglio di fondazione»)
Obbligo	L'organo superiore della fondazione deve iscrivere la fondazione di famiglia o la fondazione ecclesiastica nel registro di commercio della sua sede. Deve dichiarare la fondazione conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) ⁶ presso l'ufficio del registro di commercio e presentare i documenti necessari, in particolare l'atto di fondazione o la disposizione a causa di morte.
Termine	Dal 1° gennaio 2016
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'elenco degli uffici cantonali del registro di commercio è disponibile nell'Indice centrale delle ditte (Zefix). • Le fondazioni ecclesiastiche, ma non le fondazioni di famiglia, beneficiano di alcune agevolazioni per quanto attiene ai documenti giustificativi. A tale riguardo vengono modificati i requisiti dell'ordinanza sul registro di commercio relativi ai documenti necessari per l'iscrizione nel registro di commercio. • Il nuovo obbligo d'iscrizione ha ripercussioni sugli obblighi di tenere una contabilità e di presentare i conti delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche (cfr. art. 957 cpv. 1 n. 2 in combinato disposto con il cpv. 2 n. 2 CO).
Disposizioni	Art. 52 cpv. 1 e 2 CC; art. 6 cpv. 2 ^{bis} tit. fin. CC; art. 94 seg. ORC

IV. Regole sul domicilio e il diritto di firma

- 7 Ogni SA svizzera deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve inoltre avere accesso al libro delle azioni nonché all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (cfr. n. VI).

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA, gerenza della Sagl, amministrazione della società cooperativa
Obbligo	Il consiglio d'amministrazione deve far iscrivere nel registro di commercio un suo membro domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale o un direttore domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale. Una procura ⁷ o un mandato commerciale ⁸ non è sufficiente. La nozione di direttore va interpretata conformemente all'articolo 718 capoverso 2 CO. Si tratta di un «terzo», vale a dire di una persona che non fa parte del con-

⁵ I commenti nel messaggio sull'art. 6 cpv. 2^{bis} tit. fin. CC sono applicabili solo in parte poiché il Parlamento ha molto modificato la disposizione. Quindi una fondazione di famiglia o una fondazione ecclesiastica non iscritta nel registro di commercio non perde la personalità giuridica dopo un periodo di cinque anni (cfr. Boll. Uff. 2014 N 1967 seg., Boll. Uff. 2014 S 1177 seg. e Boll. Uff. 2014 N 2266).

⁶ Ordinanza sul registro di commercio del 17 ott. 2007 (ORC, RS 221.411).

⁷ Art. 458 segg. CO.

⁸ Art. 462 CO.

	siglio d'amministrazione alla quale è stato conferito il diritto di firma. Non è necessario che questa persona sia espressamente menzionata come direttore nel registro di commercio. In termini di diritto del registro di commercio, la pratica attuale rimane immutata ⁹ .
Termine	L'obbligo di cui sopra vale dal 1° luglio 2015 (art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • È nuova la norma di legge secondo cui la persona che adempie i requisiti imperativi del domicilio e del diritto di firma deve avere accesso al libro delle azioni, all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società. • La violazione dell'articolo 718 capoverso 4 CO (domicilio/diritto di firma) costituisce come finora una lacuna nell'organizzazione dell'impresa (art. 731b, 941a CO, art. 154 ORC)¹⁰. • La citata possibilità di accesso agli elenchi non può essere verificata dall'Ufficio del registro di commercio. In proposito non vi è pertanto alcuna lacuna nell'organizzazione che l'Ufficio del registro di commercio debba far colmare secondo l'articolo 154 ORC.
Disposizioni	Art. 718 cpv. 4 CO; art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014; art. 21 ORC

8 Le presenti considerazioni valgono per analogia per la Sagl (art. 814 cpv. 3 CO) e la società cooperativa (art. 898 cpv. 2 CO).

V. Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto

a) In generale

9 Il titolare o l'acquirente di azioni al portatore deve annunciarsi alla società e fornire determinate informazioni. Altrettanto vale in caso di acquisto di una partecipazione qualificata di azioni al portatore e/o di azioni nominative.

b) Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate

10 Destinatari	L'acquirente (o il titolare) di una o più azioni di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa.
Obbligo	<p>L'acquirente (o il titolare nel momento dell'entrata in vigore del progetto GAFI) deve provare¹¹ alla SA che possiede le azioni al portatore e identificarsi con un documento ufficiale provvisto di fotografia. Una persona giuridica svizzera deve identificarsi con un estratto del registro di commercio, una persona giuridica straniera con un estratto autenticato del registro di commercio straniero o con un titolo equivalente.</p> <p>Anche se questo punto non è esplicitamente indicato nella legge, deve essere annunciato anche il <i>numero</i> di azioni al portatore acquistate¹². Soltanto così l'elenco dei titolari di azioni al portatore permette di realizzare la trasparenza cui mira il progetto GAFI e in particolare anche di far scattare, in caso d'inadempienza, le conseguenze previste dal diritto della società anonima.</p> <p>Ogni modifica del nome e del cognome, rispettivamente della ditta</p>

⁹ Cfr. sulla prassi attuale la *Comunicazione UFRC 1/08* del 17 ott. 2008, n. 29.

¹⁰ Cfr. LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Behebung von Organisationsmängeln – handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, REPRAX 1/2012, pag. 8.

¹¹ A seconda del genere di acquisto occorre fornire documenti diversi (azioni/certificati azionari, attestati di deposito di una banca, sentenza, certificato ereditario). Secondo il messaggio GAFI, pag. 616, sono sufficienti le copie se permettono di provare chiaramente il possesso.

¹² Cfr. Philip Spoerlé, Die Inhaberkarte, Ausgewählte Aspekte unter Berücksichtigung der GAFI-Gesetzesrevision, Züri-go/San Gallo 2015, N 774 e 961 (sarà pubblicato in autunno in «Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht (SSHW)»).

	dell'impresa e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese¹³. • Chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle prima della fine del 2015.
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	<ul style="list-style-type: none"> • Finché l'obbligo non è adempiuto, non possono essere esercitati i diritti sociali connessi con le azioni al portatore non annunciate. • Se l'azionista non ottempera all'obbligo di annunciare l'azione entro un mese dall'acquisto, i suoi diritti patrimoniali decadono (p. es. diritti d'opzione e crediti di dividendi). Se l'annuncio è eseguito in un secondo momento, possono essere fatti valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale momento.
Eccezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa non sono sottoposte a tale obbligo¹⁴: Devono osservare l'obbligo di dichiarazione¹⁵ del diritto della borsa e l'obbligo di pubblicità¹⁶ del diritto della società anonima. • L'obbligo non sussiste se le azioni al portatore consistono in titoli contabili secondo la legge sui titoli contabili¹⁷. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o iscritte nel registro principale. L'ente di custodia deve essere in Svizzera. • L'assemblea generale può prevedere che l'annuncio obbligatorio sia fatto a un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro¹⁸. Secondo l'articolo 30 ORC, l'intermediario finanziario può essere menzionato nel registro del commercio¹⁹ sotto forma di osservazione all'iscrizione della SA.
Disposizioni	Art. 697i e 697m CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

c) Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative

11

Destinatari	<p>L'acquirente (o il titolare) di una partecipazione qualificata in azioni al portatore o in azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa.</p> <p>L'obbligo di annunciare riguarda quindi una persona che detiene <i>direttamente</i> una partecipazione nella SA, indipendentemente dal fatto che sia domiciliata in Svizzera o all'estero²⁰.</p>
Obbligo	<p>Chiunque, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni al portatore o azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa e ottiene e supera così il 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciarlo alla società. Deve essere annunciata la persona fisica per la quale si è, in ultima analisi, agito (l'avente economicamente diritto). Il titolare o l'acquirente deve indicare, secondo scienza e coscienza, la persona alla fine della catena di controllo²¹.</p>

¹³ Il genere dell'acquisto non è precisato né nel testo di legge né nel messaggio. Occorre partire dal presupposto che un acquisto avviene non soltanto in seguito a una vendita o a un aumento di capitale ma anche in seguito alla costituzione di una proprietà fiduciaria o di un usufrutto (cfr. LUKAS GLANZMANN, Neue Transparenzvorschriften bei AG und GmbH, Ziff. II.2.d)aa), di imminente pubblicazione nella rivista RECHT risp. <http://www.recht.ch>.

¹⁴ Si parte dal presupposto che basta la quotazione di *una parte* delle azioni della società – che non devono necessariamente essere le azioni al portatore (cfr. ROLF H. WEBER, Art. 20 N 52, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (a c. di), Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsicht, Basilea 2011).

¹⁵ Art. 20 LBVM.

¹⁶ Art. 663c cpv. 1 e 2 CO.

¹⁷ Legge federale del 3 ott. 2008 sugli effetti contabili (legge sugli effetti contabili, LTCO, RS 957.1).

¹⁸ Legge federale del 10 ott. 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0).

¹⁹ Cfr. in merito agli aspetti relativi al diritto della società anonima: FLORIAN ZIHLER, SHK-HRegV, Art. 30 N 28 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

²⁰ Cfr. GLANZMANN (Anm. 13), n. II.2.a.

²¹ Messaggio GAFI, pag. 617.

	Ogni modifica del nome e del cognome e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	<ul style="list-style-type: none"> Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese. Non è invece previsto un termine per annunciare le azioni nominative poiché la SA considera l'acquirente un azionista soltanto dopo l'iscrizione nel libro delle azioni (art. 686 cpv. 4 CO). Anche chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle entro un mese. I diritti patrimoniali si estinguono soltanto dalla fine 2015 (art. 3 cpv. 2 delle disposizioni transitorie). Questo obbligo retroattivo non riguarda le azioni nominative²².
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	Cfr. sopra lett. b.
Eccezioni	Cfr. sopra lett. b.
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> Contrariamente alla legge sulle borse²³, il diritto della società anonima non prevede un esplicito obbligo di annunciare una partecipazione che <i>scende</i> al di sotto del limite del 25 per cento²⁴. Nei casi in cui non vi è un avente economicamente diritto, ad esempio dietro a un'organizzazione di pubblica utilità o a un istituto di diritto pubblico (p. es. una corporazione), questo fatto va annunciato alla SA²⁵.
Disposizioni	Art. 697j e 697m CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

VI. Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA

12

La SA deve tenere un elenco sia dei titolari di azioni al portatore sia degli aventi economicamente diritto.

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA e, in caso di delega secondo l'articolo 716b, le persone incaricate della gestione
Obbligo	Oltre all'attuale libro delle azioni in cui figurano i nomi dei titolari di azioni nominative, va allestito un elenco dei titolari di azioni al portatore e delle persone fisiche aventi economicamente diritto <i>annunciati</i> alla SA ²⁶ . L'elenco contiene il nome e cognome/la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Indica la nazionalità e la data di nascita dei titolari delle azioni al portatore.
Termine	L'elenco va allestito a partire dal momento in cui ha inizio l'obbligo (cfr. sopra n. V.b e V.c).
Eccezioni	Nessuna
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> Il libro delle azioni e l'elenco possono essere combinati, poiché in linea di massima vi si applicano le medesime condizioni. Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento²⁷ (art. 747 cpv. 2 CO).

²² Messaggio GAFI, pag. 617.

²³ Art. 20 LBVM.

²⁴ Cfr. SPOERLÉ (nota 12), N 923; GLANZMANN (nota 13), Ziff. II.2.d)cc.

²⁵ Messaggio GAFI, pag. 617.

²⁶ Soltanto nella misura in cui dispone di tutti i dati (p. es. in caso di costituzione), il consiglio d'amministrazione può fare o modificare un'iscrizione nell'elenco.

²⁷ L'elenco, ossia i documenti giustificativi devono essere conservati all'interno della giurisdizione svizzera, poiché all'estero i documenti potrebbero essere bloccati per decisione giudiziaria e alla Svizzera praticamente non sono con-

	<ul style="list-style-type: none"> • I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nel libro delle azioni o nell'elenco devono essere conservati per dieci anni dopo che una persona è eliminata dall'elenco. • Il libro delle azioni e l'elenco possono essere tenuti in forma elettronica. Le indicazioni sulla tenuta in forma elettronica che figurano negli articoli 957a cpv. 3, 958f cpv. 3 CO e 2 cpv. 2 dell'ordinanza sui libri di commercio²⁸ sono applicabili per analogia²⁹. • L'elenco non è pubblicato né trasmesso al registro di commercio. Il diritto d'informazione degli azionisti e degli aventi economicamente diritto sui dati che li riguardano equivale a quello di cui godono i titolari di azioni nominative per quanto concerne il libro delle azioni³⁰.
Disposizioni	Art. 686, 697/ CO

VII. Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa

- 13 Anche i buoni di partecipazione della SA sono soggetti agli obblighi di cui al n. V poiché, a tale riguardo, la legge non dispone altrimenti (art. 656a cpv. 2 CO)³¹.
- 14 Per quanto concerne la Sagl, se la partecipazione raggiunge o supera il 25 per cento del capitale sociale o dei voti, i titolari o gli acquirenti di quote sociali devono annunciare alla società l'avente economicamente diritto. Di conseguenza la Sagl deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali (art. 790 e 790a CO). Vale per analogia quanto esposto sopra riguardo alla SA (n. V e VI).
- 15 In considerazione della sua struttura sociale non improntata al capitale, la società cooperativa non è soggetta agli obblighi di cui al n. V³². Non va di conseguenza tenuto un elenco secondo il n. VI. Cfr. tuttavia il n. VIII sul nuovo elenco di tutti i soci.

VIII. Elenco di tutti i soci

- 16 Finora l'amministrazione della società cooperativa doveva soltanto tenere un elenco dei soci che rispondono in modo limitato o illimitato per i debiti della società cooperativa o sono tenuti a eseguire versamenti suppletivi (art. 877 CO). La tenuta e la trasmissione di tale elenco all'ufficio del registro di commercio (art. 88 ORC)³³ restano invariate.
- 17 D'ora innanzi l'amministrazione deve tenere anche un elenco di tutti i soci.

Organo competente	L'amministrazione della società cooperativa e, nella misura in cui vi è una delega secondo l'articolo 898 CO, le persone incaricate della gestione.
Obbligo	L'amministrazione tiene un elenco nel quale figurano i nomi, i cognomi, o la ditta dei soci, nonché i loro indirizzi. L'amministrazione ottiene le relative informazioni dalla dichiarazione d'ingresso secondo l'articolo 840 capoverso 1 CO ³⁴ .
Termine	L'elenco di tutti i soci va tenuto a partire dal 1° luglio 2015.

cessi diritti sovrani di accedere direttamente ai documenti. Cfr. considerazioni analoghe sulla conservazione dei libri contabili (art. 958f cpv. 3 CO): VON BHICKNAPAHARI, veb.ch Praxiskommentar, art. 958f N 34 segg. in: Dieter Pfaff/Stephan Glanz/Thomas Stenz/Florian Zihler (a c. di), Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar, Zurigo 2014.

²⁸ Ordinanza del 24 apr. 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Ordinanza sui libri di commercio; Olc, RS 221.431).

²⁹ Cfr. VON BHICKNAPAHARI (nota 27), art. 958f N 13 segg.

³⁰ Messaggio GAFI, pag. 661 f. Ciò risulta già dall'art. 8 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)

³¹ Cfr. LUKAS GLANZMANN/PHILIP SPOERLE, Die Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, GesKR 1/2014, pag. 9.

³² Messaggio GAFI, pag. 623 seg.

³³ Cfr. SAMUEL KRÄHENBÜHL (nota 19), art. 88 N 1 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

³⁴ Messaggio GAFI, pag. 624.

Eccezioni	Nessuna
Altre osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministrazione deve tenere l'elenco dei soci in modo tale che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento³⁵. • Contrariamente all'elenco di cui agli articoli 877 CO e 88 ORC, l'elenco non deve essere pubblicato né trasmesso all'ufficio del registro di commercio³⁶. • I due elenchi (art. 837, 877 CO) possono essere combinati e tenuti in forma elettronica³⁷. • I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nell'elenco dei soci devono essere conservati per dieci anni dopo che un socio è eliminato dall'elenco.
Disposizioni	Art. 837, 877 CO

IX. Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative

- 18 Il nuovo articolo 704a CO prevede che l'assemblea generale decida la conversione alla maggioranza dei voti *emessi*. Disposizioni statutarie che rendessero più difficile la conversione dovrebbero essere rifiutate dall'ufficio del registro di commercio perché contrarie al diritto imperativo.
- 19 Per la decisione dell'assemblea generale con cui, unitamente alla conversione, viene limitata la trasferibilità delle azioni nominative (vincolo), occorrono almeno due terzi dei voti rappresentati e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate (art. 704 cpv. 1 n. 3 CO). Per introdurre un vincolo va inoltre rispettato il principio della proporzionalità che vige nel diritto della società anonima³⁸.
- 20 L'articolo 627 numero 7 CO è abrogato. Di conseguenza, per convertire azioni al portatore in azioni nominative non occorre più una clausola di conversione statutaria. Lo statuto e l'iscrizione nel registro di commercio vanno tuttavia adeguati poiché la categoria di azioni viene modificata (azione al portatore/azione nominativa). L'ufficio del registro di commercio non deve rifiutare lo statuto di una SA esistente o di una nuova SA se contiene una clausola di conversione che non viola prescrizioni di legge imperative.
- 21 Per analogia con le prescrizioni previste per le azioni, anche i buoni di partecipazione al portatore possono essere convertiti in buoni di partecipazione nominali (art. 656a cpv. 2 CO).

X. Adeguamento di statuti e regolamenti

- 22 Gli statuti e i regolamenti devono essere adeguati alle prescrizioni introdotte con la modifica di legge del 12 dicembre 2014 entro due anni dall'entrata in vigore (1° luglio 2015). Dopo la scadenza del termine di due anni, le disposizioni non conformi alla legge non sono più valide (art. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

³⁵ Cfr. nota 27.

³⁶ Messaggio GAFI, pag. 624.

³⁷ Cfr. nota 29.

³⁸ Cfr. PETER BÖCKLI, *Schweizer Aktienrecht*, 4. ed., Zurigo 2009, § 6 N 25 seg.

K

Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

- la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiore al 25%** del soggetto contraente; oppure
- se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il contraente dichiara che la/e persona/e indicata/e in di seguito **esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente**; oppure
- se risulta impossibile determinare anche tale/i persona/e, oppure se questa/e non è/sono oggettivamente presente/i, il contraente dichiara che la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di **direzione operativa**.

Cognome/i / ragione sociale:

Nome/i:

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:

K

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali

Una persona terza è titolare del diritto economico sui valori patrimoniali presenti sul conto / nel deposito?

- No.
- Sì. → Le Indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A separato.

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

Termine di referendum: 2 aprile 2015

**Legge federale
concernente l'attuazione delle Raccomandazioni
del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012**

del 12 dicembre 2014

Rosso: entrata in vigore il 1° luglio 2015

Blu: entrata in vigore il 1° gennaio 2016

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile²

Art. 52 cpv. 2

² Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.

Titolo finale, art. 6b cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014³ (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio conservano la personalità giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell'iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche.

¹ FF 2014 563

² RS 210

³ FF 2014 8377

2. Codice delle obbligazioni⁴

Art. 627 n. 7

Abrogato

Art. 686 cpv. 1, secondo periodo, e 5

¹ ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

³ I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell'usufruttuario dal libro delle azioni.

Art. 697i

K. Obbligo di
annunciare
dell'azionista

I. Annuncio
dell'acquisto
di azioni al
portatore

¹ Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il proprio indirizzo.

² L'azionista deve provare di essere in possesso dell'azione al portatore e identificarsi come segue:

- a. se è una persona fisica: mediante un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l'originale o la copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre;
- b. se è una persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;
- c. se è una persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

³ L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del proprio nome e cognome o della ditta, nonché del proprio indirizzo.

⁴ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008⁵ sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

⁴ RS 220

⁵ RS 957.1

Art. 697j

II. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

³ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008⁶ sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

Art. 697k

III. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare dell'intermediario finanziario

¹ L'assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agli articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro.

² Il consiglio d'amministrazione designa l'intermediario finanziario e ne comunica l'identità agli azionisti.

³ L'intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato fatto l'annuncio prescritto e di cui è stato provato il possesso.

Art. 697l

IV. Elenco

¹ La società tiene un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società.

² L'elenco menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Esso indica altresì la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di azioni al portatore.

³ I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui agli articoli 697i e 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

⁶ RS 957.1
⁷ RS 955.0

⁴ Se la società ha designato un intermediario finanziario conformemente all'articolo 697k, incombe a questi la responsabilità di tenere l'elenco e di conservare i documenti giustificativi.

⁵ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 697m

V. Inosservanza degli obblighi di annunciare

¹ I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.

² L'azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.

³ Se l'azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.

⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

Art. 704a

3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La deliberazione dell'assemblea generale di convertire le azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 718 cpv. 4

⁴ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.

Art. 747

V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell'elenco

¹ Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'articolo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 790 cpv. 1, secondo periodo, e 5

¹ ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

⁵ I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione della persona dal libro delle quote.

Art. 790a

III^{bis}. Annuncio
dell'avente
economicamente
diritto alle quote
sociali

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² Il socio deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

³ Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697I) e le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia.

Art. 814 cpv. 3

³ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco degli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 697I.

Art. 837

3. Elenco dei soci

¹ La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo di ogni socio. Tiene l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

² I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

Art. 898 cpv. 2

² La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all'elenco dei soci di cui all'articolo 837.

Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014⁸

Art. 1

A. Regola
generale

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁹ si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento
di statuti e
regolamenti

¹ Le società che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

² Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

Art. 3

C. Obblighi di
annunciare

¹ Le persone che all'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti dagli articoli 697i e 697j per l'acquisto di azioni.

² Il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

3. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁰ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 129 cpv. 1 e 2

¹ Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione. L'ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.

⁸ FF 2014 8377

⁹ RS 210

¹⁰ RS 281.1

² Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997¹¹ sul riciclaggio di denaro. L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento.

Art. 136

c. Modo di
pagamento

¹ L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.

² Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997¹² sul riciclaggio di denaro.

4. Codice penale¹³

Art. 305^{bis} n. 1 e 1^{bis}

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1^{bis}. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁴ sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.

Art. 305^{ter} cpv. 2

² Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 1^{bis}.

11 RS 955.0
12 RS 955.0
13 RS 311.0
14 RS 642.11
15 RS 642.14

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014¹⁶

L'articolo 305^{bis} non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

5. Legge federale del 22 marzo 1974¹⁷ sul diritto penale amministrativo

Art. 14 cpv. 4

⁴ Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette infrazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

6. Legge del 23 giugno 2006¹⁸ sugli investimenti collettivi

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 46

Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti

Art. 46 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Essa tiene inoltre conformemente all'articolo 697I del Codice delle obbligazioni¹⁹ un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.

¹⁶ FF 2014 8377

¹⁷ RS 313.0

¹⁸ RS 951.31

¹⁹ RS 220

Art. 46a Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori

¹ Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni²⁰.

² Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono rette dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.

Art. 149 cpv. 1 lett. f

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- f. non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all'articolo 46 capoverso 3.

7. Legge del 10 ottobre 1997²¹ sul riciclaggio di denaro

Titolo

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge si applica:

- a. agli intermediari finanziari;
- b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).

Art. 2a Definizioni

¹ Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

- a. persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);
- b. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della dire-

²⁰ RS 220

²¹ RS 955.0

zione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);

- c. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

² Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

³ Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

⁴ Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

⁵ Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

Titolo prima dell'art. 3

Capitolo 2: Obblighi

Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari

Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto

¹ L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

² L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

- a. non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

³ L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

¹ L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

² L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP²², sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies} cpv. 1 CP);
- c. la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
- d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla Commissione federale delle case da gioco conformemente all'articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

³ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

⁴ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 1a: Obblighi di diligenza dei commercianti

Art. 8a

¹ Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

- a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

² I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

- a. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP²³ oppure sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP).

³ I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

⁴ I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

⁵ Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. c, nonché cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

¹ L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

^{1bis} Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP; o
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

^{1ter} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²⁴.

Art. 10 Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²⁵ non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

^{1bis} L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

² L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, nonché cpv. 5 e 6

¹ L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²⁶. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁵ Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.

⁶ Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

24 RS 311.0

25 RS 311.0

26 RS 311.0

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

¹ I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a incaricano un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

² Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005²⁷ sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

³ I commercianti sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

⁴ L'ufficio di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

⁵ Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

- a. è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP²⁸;
- b. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP; o
- c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

Art. 16 cpv. 1 lett. b

¹ La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

- b. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Titolo dopo l'art. 22

Sezione 3b: Trasmissione di dati su attività terroristiche

Art. 22a

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della

²⁷ RS 221.302

²⁸ RS 311.0

Risoluzione 1373 (2001)²⁹ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

- a. agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 2 a essa sottoposti;
- b. agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 3 a essa sottoposti;
- c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

³ L'obbligo di trasmissione di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche alla Commissione federale delle case da gioco.

⁴ Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Art. 23 cpv. 4 lett. b, 5 e 6

⁴ L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- b. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

⁵ L'Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.

⁶ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4 lett. b

⁴ Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

- b. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

²⁹ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

Art. 29 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.

^{2^{bis}} L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2-5 si applica per analogia.

^{2^{ter}} L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2^{bis}.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

Art. 34 cpv. 3

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992³⁰ sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP³¹ fino al momento in cui l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario secondo l'articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni secondo l'articolo 10.

³⁰ RS 235.1

³¹ RS 311.0

Art. 38 Violazione dell'obbligo di verifica

¹ Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di incaricare un ufficio di revisione di cui all'articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Il commerciante che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

8. Legge del 3 ottobre 2008³² sui titoli contabili

Art. 23a Trasmissione di informazioni

L'ente di custodia designato da una società anonima secondo l'articolo 697i capoverso 4 o l'articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³³ deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni:

- a. il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'azionista; e
- b. il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 dicembre 2014³⁴

Termine di referendum: 2 aprile 2015

³² RS 957.1

³³ RS 220

³⁴ FF 2014 8377

